

Art. 28

ZONA PER ATTREZZATURE D'INTERESSE COLLETTIVO (B1)

Entro i limiti di questa zona, nel rispetto dei simboli distintivi riportati sulla tavola grafica di progetto redatta in scala 1:5.000, sono realizzabili le attrezzature d'interesse collettivo appartenenti a una delle seguenti categorie, per ciascuna delle quali sono riportate le destinazioni d'uso ammesse ed è descritto il simbolo che le distingue sulle tavole:

B1.1. - RELIGIOSA - chiese, oratori, residenza del personale religioso addetto, sale di riunioni e locali necessari per l'esercizio del ministero pastorale (cerchio con croce semplice).

B1.2. - CULTURALE - circoli di cultura, biblioteche, sale per conferenze, sale riunioni, musei mostre d'arte ed esposizioni, teatri cinematografi ed altre attrezzature per spettacolo (cerchio con campitura verticale)

B1.3. - SOCIALE - sedi sindacali e politiche di associazioni di categoria, sale di riunioni, centri sociali, e istituzioni assistenziali (cerchio con campitura orizzontale)

B1.4. - SANITARIA - ambulatori, poliambulatori e locali di assistenza medica con esclusione degli ospedali, laboratori di analisi cliniche, istituti di medicina sociale, di medicina preventiva e riabilitativa, Istituti di igiene e profilassi, e tutte le strutture sanitarie che non comportino degenze (cerchio con croce doppia)

B1.5. - AMMINISTRATIVA - delegazioni comunali, sedi di pubbliche amministrazioni, di enti, di istituti e di aziende di pubblico interesse (cerchio comprendente le lettere AM)

B1.6. - ANNONARIA - centri di raccolta e depositi, magazzini frigoriferi, centrali ortofrutticole o altro, mercati generali, campo boario, macello, sedi di ditte e di organizzazioni che svolgono la loro attività nel settore annonario o quello ittico.

Parchi ferroviari, autoparchi attrezzature annesse di pertinenza del settore in termini (cerchio comprendente le lettere AN)

B1.7. - GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

di tipo A - mercati rionali e di quartiere - supermercati alla scala locale e di quartiere (cerchio comprendente le lettere MA)

di tipo B - ipermercati a grande raggio d'influenza territoriale (comprensoriale, provinciale, regionale) e annesse attrezzature accessorie e complementari per il richiamo pubblicitario e il trattenimento sociale e culturale del pubblico (cerchio comprendente la lettera MB)

Per le sole attrezzature di tipo B sono consentite residenze per non oltre il 10% del volume edificabile, mentre in quella di tipo A sono consentiti solo gli alloggi per i custodi.

Le aree per attrezzature sia di tipo A che di tipo B diventeranno edificabili solo dopo l'approvazione di un piano di lottizzazione convenzionato ai sensi della Legge 6/8/1967 n. 765 o di piano particolareggiato.

B1.8. - POSTE E TELEGRAFI - servizi centralizzati per la meccanizzazione della distribuzione postale (cerchio comprendente la lettera PT)

B1.9. - CIMITERI - (doppio cerchio con croce semplice)

B1.10. - ALTRE ATTREZZATURE D'INTERESSE COLLETTIVO - tutte le attrezzature minori di interesse collettivo non determinabili a priori (cerchio comprendente le lettere IC)

B1.11. - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE - impianti operanti nel settore dei trasporti urbani, sia pubblici che privati, quali tranvie, filovie, linee automobilistiche; impianti nel settore della produzione e trasformazione di energia quali centrali termiche ed elettriche, ecc.; impianti per la radio diffusione, telefonici, ecc.; impianti per la fornitura a scala urbana e regionale sia per i bisogni idrici che per quelli combustibili di uso domestico, gasometri.

Impianti per il trattamento dei rifiuti e per l'allontanamento o il trattamento dei liquami in rapporto ai problemi del litorale marino e delle acque in genere.

La densità di fabbricazione e i parametri ai quali devono essere uniformati gli interventi di carattere costruttivo previsti nel presente articolo sono riportati sulla tabella tipologica allegata che costituisce parte integrante del presente testo di Norme.

“Ogni intervento nelle zone per attrezzature d'interesse collettivo B1 è subordinato all'adozione ed approvazione ai sensi di legge, di idonei Piani di lottizzazione o Piani Particolareggiati.”

Art. 29

ZONA PER SERVIZI D'INTERESSE PUBBLICO (B2)

Entro i limiti delle aree e in corrispondenza dei punti organizzati espressamente distinti a mezzo dei simboli riportati sulla tavola grafica di progetto redatta in scala 1:5.000 sono realizzabili i servizi d'interesse pubblico appartenenti a una delle seguenti categorie, per ciascuna delle quali sono riportate le destinazioni d'uso ammesse ed è descritto il simbolo che le distingue sulle tavole:

B2.1. – SEDI UNIVERSITARIE ED AREE ANNESSE – istituti universitari e annessi volumi edilizi riguardanti la ricerca, l'osservazione scientifica, le attività culturali di tipo Pubblico; sedi di associazioni universitarie, culturali e sportive con attrezzature annesse, aree libere e zone riservate a parco o a giardini; residenze collegate per studenti e docenti (cerchio contenete la lettera U).

B2.2. – SEDI SCOLASTICHE DELL'ORDINE SUPERIORE ESISTENTI O DI PROGETTO – istituti per l'istruzione pubblica con annessi locali per attività culturali e sportive (cerchio contenente le lettere SS).

B2.3. – DISTRETTO SCOLASTICO – raggruppamento di scuole medie superiori unitamente concepito per servire circa 50.000 abitanti comprendente il centro scolastico vero e proprio (aule normali e speciali, laboratorio linguistico, ecc.), il centro culturale (biblioteca – discoteca – nastroteca, cinema teatro – aula magna, attrezzature per apprendimento con video cassette, schede programmate, ecc.) centro tecnologico (raccolta di pubblicazioni tecnico – scientifiche, laboratori per il completamento dell'istruzione di base – prove ed esperimenti scientifici, officine meccaniche ed elettroniche), centro sportivo (palestre coperte e scoperte, piscina, ecc.), centro per l'assistenza scolastica, per l'orientamento scolastico e professionale, e per l'educazione permanente; residenze collegate per studenti e insegnanti (cerchio comprendente le lettere DS).

B2.4. – OSPEDALI – complessi ospedalieri – unità sanitaria locale, altre attrezzature sanitarie pubbliche dotate di degenze (cerchio con la doppia croce).

B2.5. – EDILIZIA ASSISTENZIALE – sedi di istituti di assistenza medica e sociale – istituti di assistenza per l'infanzia – istituti di assistenza geriatrica e gerontologica con o senza internato, come case di riposo, gerontocomi, case albergo, case di convalescenza e di rieducazione, ecc. (cerchio contenete le lettere AS).

B2.6. – PROTEZIONE CIVILE – sedi delle organizzazioni e deposito dei mezzi riguardanti la protezione civile (cerchio contenente le lettere PC).

B2.7. – ISTITUTI DI PENA E RIEDUCAZIONE – sedi di istituti di pena, di rieducazione con o senza annessi centri di lavoro, e relative attrezzature complementari per lo sport e le attività all'aperto (cerchio contenete le lettere PR).

B2.8. – CASERME – complessi edilizi destinati alla ospitalità degli uomini e dei mezzi a disposizione del Ministero della Difesa (cerchio contenente le lettere CM)

B2.9. - AUTOPORTO - attrezzature, edifici e spazi liberi organizzati a disposizione del traffico stradale veloce e pesante - con particolare riguardo a questo ultimo, alle sue funzioni e la suo ruolo in relazione alle attività industriali e portuali. All'interno delle aree espressamente identificate dal relativo simbolo (cerchio contenente la lettera AP) il volume edificato potrà avere una delle seguenti destinazioni d'uso

- officine per l'assistenza meccanica e le ripartizioni
- magazzini di pezzi di ricambio
- stazioni di rifornimento di carburante
- autorimesse pubbliche e private
- attrezzature di carattere ricettivo con o senza bar ristorante, attrezzature per l'ospitalità degli automobilisti e conducenti
- residenze per il solo personale addetto
- uffici amministrativi, di assistenza automobilistica e uffici pubblici connessi al traffico, al trasporto delle merci, all'import - export, ecc.
- magazzini di deposito, smistamento e conservazione merci
- zona di porto franco

I progetti riguardanti le zone di autoporto dovranno considerare in modo organico ed unitario un'intera area considerata dalla previsione formulata dalla Variante Generale al Piano Regolatore e dovranno essere condotti a livello di Piani Particolareggiati per essere adottati secondo la corrispondente procedura o in alternativa, per essere convenzionati secondo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1967 n. 765.

B2.10 - PORTO - attrezzature, edifici e spazi liberi organizzati a disposizione del traffico marittimo e delle attività ammesse nell'area portuale. La struttura del porto e la destinazione d'uso delle aree portuali quali risultano in linea di massima individuate nella planimetria della Variante Generale, debbono essere ulteriormente previste in un piano particolareggiato redatto dal Comune ovvero in un progetto globale di esecuzione, redatto dall'Ente preposto alla Gestione del Porto, da convenzionare a norma della Legge 6/8/1967 n. 765. - Tuttavia il porto deve rispondere ai requisiti e prevedere solo le seguenti destinazioni d'uso:

- sistema portuale integrato dentro e ad occidente della rada;

- dotazione di aree da garantire la plurifunzionalità della infrastruttura portuale in rapporto alle vocazioni industriali, agricole e terziarie del territorio jonico e alle interdipendenze interprovinciali e regionali;
 - destinazione delle aree alle sole attività portuali e in particolare possono esservi installate le attrezzature e gli impianti relativi alle sole seguenti attività e all'immagazzinamento delle relative merci;
- a) imbarco e sbarco passeggeri (cerchio contenente le lettere PA)
 - b) imbarco e sbarco merci alla rinfusa (cerchio contenente le lettere PR)
 - c) imbarco e sbarco merci in containers (cerchio contenente le lettere PC)
 - d) imbarco e sbarco materiali industriali (cerchio contenente le lettere PD)
 - e) imbarco e sbarco materiali liquidi (cerchio contenente le lettere PE)
 - f) trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e alimentari, imbarco e sbarco degli stessi e dei relativi prodotti di lavorazione (cerchio contenente le lettere PF)
 - g) industrie cantieristiche e riparazioni navali (cerchio contenente le lettere PG)

Il dimensionamento e la individuazione delle aree portuali a terra e risultanti da colmata a mare debbono soddisfare le suddette destinazioni d'uso e salvaguardare i valori ecologici e paesaggistici del territorio.

B2.11. - SERVIZI STRADALI - in corrispondenza delle aree o di quelli che per la loro limitata dimensione potranno definirsi come "punti organizzati" ai servizi stradali è consentita la costruzione di edifici aventi le seguenti destinazioni d'uso:

A - PUNTI ORGANIZZATI DI SERVIZIO (cerchio contenente le lettere STS):

- stazioni di rifornimento con o senza assistenza meccanica
- stazioni di lavaggio
- stazioni di rifornimento con eventuale annesso bar, ristorante
- mostre e accessi connessi al traffico e al servizio stradale
- residenza per il solo personale di sorveglianza
- fermate periferiche delle autocorriere e quella della rete dei servizi urbani

B - EDIFICI E ATTREZZATURE RIGUARDANTI LE RETI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO (cerchio contenente le lettere STA) comprendenti le seguenti destinazioni d'uso:

- i terminals e le stazioni delle autocorriere
- le rimesse e i piazzali di sosta dei mezzi pubblici di trasporto
- le autostazioni vere e proprie con annessi e connessi

Le aree provenienti dalla cessazione di attività appartenenti al presente capoverso dei servizi stradali (B2.11) dovranno essere riservate a zone di parcheggio o di verde pubblico, secondo una alternativa sulla quale deciderà il Consiglio Comunale sentito parere della Commissione edilizia.

B2.12 – ALTRI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO –

Tutte le attrezzature, gli edifici e le aree necessari a servizi minori di interesse pubblico non determinabili a priori (cerchio contenente le lettere IP).

La densità di fabbricazione e i parametri ai quali devono essere uniformati gli interventi di carattere costruttivo previsti nel presente articolo sono riportati sulla tabella tipologica allegata che costituisce parte integrante del presente testo di Norme.

“Ogni intervento nelle zone per servizi d’interesse pubblico B2 è subordinato all’adozione ed approvazione, ai sensi di legge, di idonei Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione.”

Art. 30

ZONA FERROVIARIA (B3)

Questa zona vincola tutte le aree destinate a infrastrutture ferroviarie.

In essa possono trovar sede tutti gli edifici e le attrezzature connessi ed attinenti al traffico ferroviario per viaggiatori e merci, alle ripartizioni dei vincoli e delle attrezzature, ad deposito delle merci e all'alloggio del Capo Stazione, del personale di custodia d all'alloggio temporaneo del personale viaggiante.

Sono rigorosamente escluse le abitazioni in genere per i dipendenti.

La densità di fabbricazione e i parametri ai quali devono essere uniformati gli interventi costruttivi sono riportati sulla tabella tipologica allegata che costituisce parte integrante del presente testo.

“Ogni intervento nelle zone ferroviarie B3 è subordinato all’adozione ed approvazione ai sensi si legge di idonei Piani Particolareggiati”.